



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in modalità da remoto, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ZAMBAIA Sara	Presidente	X	
2.	SIGNORIELLO Roberto	Sindaco	X	
3.	CASTELLO Antonio	Vice Sindaco	X	
4.	FRANCO Anna	Consigliere	X	
5.	PRESTA Lucianella	Consigliere	X	
6.	ROMEO Enzo	Consigliere	X	
7.	CASTRALE Monica Carla	Consigliere	X	
8.	TRUCCERO Stefano	Consigliere		X
9.	GOBBO Cristiano	Consigliere		X
10.	SCAFIDI Rosario	Consigliere	X	
11.	GRASSO Claudio	Consigliere	X	
12.	VIRANO Virgilio	Consigliere	X	
13.	AGAGLIATI Emilio	Consigliere	X	
14.	SPINAPOLICE Alessia	Consigliere	X	
15.	AIRES Emiliano	Consigliere	X	
16.	ALTEA Roberto	Consigliere	X	
17.	BAZZANO Lorenzo	Consigliere	X	

Sono altresì presenti, anch'essi in modalità da remoto, gli Assessori esterni GENTILE Riccardo e PAGOTTO Silvana.

Assume la presidenza ZAMBAIA Sara .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott. MORRA Paolo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- il 19 agosto 2016 è stato emanato, in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, il D. Lgs. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Decreto correttivo);
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. come di seguito elencate e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (omissis), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.*

Rilevato che ai fini di cui sopra devono essere alienate o formare oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

3) ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. Che prevede:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P..

Considerato che::

- in base all'articolo 24, comma 1, del citato D.Lgs. n. 175/2016, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

- l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce, altresì, che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Visti gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 edell'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 emesse nel mese di novembre 2021.

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 3 del 24/04/2015, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 12 del 30.04.2015;

- la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce revisione periodica e censimento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. art. 20 del T.U.S.P e art. 17 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014.

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione; ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del medesimo T.U.S.P. tale ricognizione deve essere adottata entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettendo i dati alla competente struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio costituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 15 del T.U.S.P. e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Evidenziato, inoltre, che per le società detenute indirettamente l'esigua partecipazione, tendente a zero, non consente di influire sulle decisioni della società capogruppo.

Dato atto che il Comune di Pianezza, come da relazione tecnica allegata per farne parte integrante e sostanziale, detiene le seguenti partecipazioni:

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PRIMO LIVELLO

- **CIDIU S.p.A** - quota di partecipazione pari all' 1,827 % del capitale sociale complessivo. La Società opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia, anche attraverso aziende controllate. Il territorio servito, ad ovest del capoluogo piemontese, comprende i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, per una popolazione di circa 260.000 residenti.
- **ZONA OVEST DI TORINO S.r.l.** - quota di partecipazione pari al 4,98% del capitale sociale complessivo. La Società a totale capitale pubblico è formata dagli undici Comuni promotori del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino (Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Druento, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse). Tale società ha sviluppato la sua attività trasformandosi progressivamente da soggetto responsabile dei patti territoriali, ai sensi del DM 320/2000, in ente strumentale dei Comuni soci finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, all'elaborazione, gestione e coordinamento di progetti ed iniziative finalizzate a promuovere la valorizzazione del territorio, il suo sviluppo economico e sociale, le politiche del lavoro, la qualificazione ambientale, la mobilità sostenibile e l'efficientamento energetico. Per effetto dell'evoluzione della sua attività, nonché della affermazione di alcuni principi comunitari in materia di affidamenti cosiddetti "in house" e in attuazione di quanto previsto dal testo unico sulle società partecipate in argomento, dal 2018, i Sindaci dei Comuni soci, avevano riflettuto sul futuro della società alla luce degli ultimi orientamenti del D.Lgs. 175/2016, poiché a partire dal primo gennaio 2020 la stessa sarebbe rientrata fra quelle da alienare entro il 31/12 del medesimo esercizio secondo quanto previsto all'art. 20, comma 2 lettera d), per soglia di fatturato al di sotto del milione di euro. Dopo un difficile percorso, in data 22/06/2020 i soci deliberavano di attuare la razionalizzazione di Zona Ovest di Torino S.r.l. mediante cessione del ramo di azienda dalla vocazione "ambientale" ad altra società pubblica, Cidiu S.p.a., esercente attività caratteristica coerente con quella del ramo ceduto, e la conseguente messa in liquidazione della cedente. Successivamente, il decreto del 30.11.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 19 del 25/01/2021) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo dell'art. 28, comma 3, del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, recante i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto territoriale imprenditoriale, anche mediante sperimentazione di progetti innovativi a supporto delle imprese, ha consentito ai comuni soci, di mantenere la Società Zona Ovest di Torino S.r.l. in quanto il proseguimento dell'attività connessa ai patti territoriali rende nuovamente efficace la deroga dell'art. 26 comma 7 del

Tusp, che esenta la partecipazione in Zona Ovest di Torino S.r.l. dagli obblighi di razionalizzazione.

Preso atto, che la società SMAT S.p.a. ha confermato, con comunicazione ns. protocollo n. 24305 in data 09/11/2021, che ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, rimane esclusa dall'applicazione del decreto in oggetto, avendo adottato entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentari; pertanto, permanendo tale situazione, i dati della citata società e delle sue partecipate indirette, non formeranno oggetto di revisione periodica pur registrando la stessa nell'ambito del prospetto di rilevazione formulato in conformità alle schede ministeriali e della Corte dei Conti.

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI SECONDO LIVELLO

Attualmente il Comune, per quanto forma oggetto della presente revisione periodica, a seguito della partecipazione in **CIDIU SPA** detiene le partecipazioni indirette nelle seguenti società:

- Cidiu Servizi Spa - quota di partecipazione indiretta detenuta: 1,827%;

Infine:

- la partecipazione al CONSORZIO CADOS comporta la partecipazione indiretta alla società TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitani) Spa per la quota di 0,01178%;
- la partecipazione del CONSORZIO A.I.D.A (Azienda Intercomunale di Difesa Ambiente) nella misura del 49% alla Società Aida Ambiente Srl comporta la partecipazione indiretta del Comune di Pianezza, partecipante al consorzio A.I.D.A nella misura del 35%, in Aida Ambiente Srl per la quota di 17,15%.

Rilevato che:

l'esame ricognitivo periodico di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal settore Affari Generali, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella citata relazione tecnica e che secondo quanto evidenziato nella medesima le partecipazioni del Comune nelle suddette società rispettano, al 31/12/2020, i criteri previsti dall'art. 4, comma 1 e 2 e non ricadono nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016; pertanto, non sussistono motivazioni per la loro alienazione o razionalizzazione:

Preso atto che la presente revisione delle partecipate come meglio evidenziata nell'allegata relazione, rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.1 del, T.U.S.P..

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune, come meglio individuate nella relazione tecnica e nell'allegato A che ne riportano i principali dati societari, strutturali e di bilancio, entrambi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di rilevare che:

in base a quanto sopra non sussistono elementi per procedere all'alienazione di alcuna partecipazione in società detenute direttamente, (Zona Ovest Torino Srl e C.I.D.I.U. Spa) in quanto le stesse rispettano i criteri previsti dall'art. 4 comma 2 e non ricadono in una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Per le società detenute indirettamente l'esigua partecipazione, tendente a zero, non consente di influire sulle decisioni della società capogruppo.

Di dare altresì atto che la società SMAT S.p.A. ha confermato, con comunicazione ns. protocollo n. 24305 in data 09/11/2021, che ai sensi dell'art 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, rimane esclusa dall'applicazione del decreto in oggetto, avendo adottato entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentari;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17,(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 e smi, con le modalità del D.M. 25 gennaio 2015 s.m.i., sul portale del Ministero del Tesoro entro i termini stabiliti dallo stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Voti a favore n. 15

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 “, come sopra trascritta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 15 voti favorevoli, espressi in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Pianezza, lì 14/12/2021

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO**
F.to Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 17/12/2021

PUNTO N. 4 - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

PRESIDENTE

A questo punto passo al successivo punto che è la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del DLGS 175 del 20216, dati anche i tecnicismi di questa proposta, Segretario passerei sempre la parola a lei per l'illustrazione.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR MORRA

Questa è una deliberazione che ogni Comune è tenuto ad adottare entro il termine del 31 dicembre, ed è una disposizione che da qualche anno facciamo ed è una ricognizione delle nostre partecipazioni societarie.

Questo è previsto, io sintetizzo poi ovviamente sono a disposizione per qualsiasi risposta nel merito– dicevo questa deliberazione è da adottarsi entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, è previsto dal Testo Unico delle società partecipate, il DLGS 175/2016 conosciuto come Testo Unico Madia, la finalità che ha dettato questa normativa è stato un successivo riordino delle partecipazioni dei Comuni in società, quindi società definite dal Codice Civile, non stiamo parlando di Consorzi, di società come definite dal Codice Civile. La finalità di questa norma è stata quella di razionalizzare la partecipazione degli enti, teniamo presente che prima di queste disposizioni un esempio banale ma una partecipazione in una società di produzione di beni alimentari era perfettamente possibile. I problemi che si erano evidenziati a livello generale era che, in alcuni casi, questo tipo di partecipazione –permettetemi il termine- un po' allegri determinavano per determinati enti, in caso di passività, l'obbligo del richiamo della situazione. Quindi ogni anno si è tenuti a dire, noi facciamo parte di questa società e i requisiti per far parte di questa società continuano ad esserci. Molto brevemente a cosa partecipa Pianezza? Partecipa come Comune con una quota dell'1,827% del capitale sociale complessivo alla CIDUE SPA che è l'azienda di Cados che è quella che svolge il servizio di igiene ambientale, zona ovest di Torino per una quota di partecipazione del 4,98%, ricordo che la zona ovest di Torino...(salta reg.) una società a totale capitale pubblico ed è formato da 11 Comuni promotori del patto territoriale dell'ATO 9 Torino Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Druento, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Veneria Reale, Villarbasse. Questa società ha avuto invece un andamento un po' diverso tanto che un paio di anni fa era sull'orlo dello scioglimento, in realtà eravamo andati tutti in Consiglio, intendo tutti i Comuni, si è poi ritornati diciamo nel rispetto delle norme, sui propri passi, riconfermato la necessità di questa società che sta sviluppando tutti gli interventi per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato per le periferie e adesso si è anche attivata e ne fanno parte il nostro Sindaco per quanto di competenza, per quanto riguarda questa complessa partita della gestione del PNRR.

Abbiamo una partecipazione in Smart che però non va rilevata in questa fase perché ai sensi... (salta reg.) perché ai sensi dell'articolo 26 comma 5 rimane esclusa dalla rilevazione in quanto ha adottato alla data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotate in mercati regolamentari, ha emesso spiegazioni e quando ci sono questi meccanismi è già garantito il fatto che non vada rilevata perché ha già avuto determinate garanzie di poter proseguire nella propria attività, poi di fatto Smart sappiamo tutti non ha al momento problemi di creare delle passività anzi al contrario. Dobbiamo altresì censire le partecipazioni societarie in secondo livello, attualmente il Comune per quanto forma oggetto della presente deliberazione partecipa in CIDIU SPA indirettamente per una quota del 1,827%, di CIDIU Servizi Spa che è una branca di CIDIU SPA che svolge determinati tipi di interventi, permettetemi sono tecnicismi che

sono la modalità con cui CIUDIU è riuscito a realizzare correttamente la possibilità dell'affidamento dei servizi in house di questo servizio.

Infine, la partecipazione al CADOS che è invece il Consorzio, articolo 81 del 267 del Testo Unico, noi facciamo parte del CADOS con Grugliasco e quant'altro, comporta la partecipazione indiretta alla società TRM Trattamento di Rifiuti Metropolitani, per una quota dello 0,01178%. La nostra partecipazione nel Consorzio AIDA che ricordo è un Consorzio partecipato da noi per il 49% e SMAT per il 51 concorre indirettamente la nostra partecipazione del 35% in AIDA Ambiente Srl per la quota del.. (salta reg)

A conclusione di tutta questa elencazione si conferma la permanenza delle condizioni per la partecipazione del Comune di Pianezza alle società. Chiedo scusa per i tecnicismi ma sono a disposizione.

PRESIDENTE

Grazie, Segretario per l'illustrazione molto tecnica.

CONSIGLIERE AGAGLIATI

Solamente per dire che condividiamo la relazione tecnica del Segretario e se una considerazione possiamo fare è quella che è assolutamente necessario e utile il fatto che il Patto Territoriale sia rinato, perché ricordiamo che l'ultima delibera prendeva atto della sua fine, invece il fatto che sia ritornato è importante proprio perché è una risorsa indispensabile per il futuro e soprattutto per quello che è la gestione del PNRR, per cui il nostro voto sarà a favore.

PRESIDENTE

Grazie, Agagliati, quindi posso prenderla come dichiarazione di voto.

A questo punto posso passare la parola al Capogruppo di Insieme per Pianezza per dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE PRESTA

Favorevoli, grazie.

PRESIDENTE

Prego Virano. Non sentivamo, Viriglio. Quando è così, scrivi nella chat.

CONSIGLIERE VIRANO

Scusate non sono molto tecnologico... Riallacciandomi a quello che ha detto Agagliati volevo ricordare per storia di questo Consiglio Comunale quando tutta la zona ovest aveva deciso di chiudere il patto, noi siamo stati l'unico Comune che ci eravamo opposti dicendo che il patto aveva delle sue (salta reg.) all'interno della zona ovest, e non eravamo d'accordo. Abbiamo avuto, per fortuna ragione, l'avevamo vista lunga e spero che il patto continui in questa attività di cui, in questo momento, si sta occupando.

PRESIDENTE

Grazie, Virano, a questo punto visto che in verità eravamo già passati in dichiarazione di voto, metterei in votazione la proposta di deliberazione. Favorevoli? Contrari? Voto unanime favorevole. Metto in votazione l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Anche qua unanime favorevoli.

IL PRESIDENTE
F.to ZAMBAIA Sara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27 gennaio 2022, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- ☐ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li 27 gennaio 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo

Pianezza, li 27 gennaio 2022

Divenuta esecutiva in data

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo